



Delibera della Giunta Regionale n. 709 del 25/10/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 189 DEL 1 MARZO 2010 -
DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO
CON LA DGR N. 533 DEL 2 LUGLIO 2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- con la deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"* ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- la DGR n. 125/2010 è stata annullata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- con deliberazione n. 501 dell'11 giugno 2010 la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte a contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti;
- con la deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni, sospendendone l'efficacia con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, nelle more delle conclusioni del procedimento.

VISTO che, tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi è, tra le altre, la deliberazione n. 189 del 1 marzo 2010 con la quale la Giunta Regionale dava mandato di liquidare a favore del Comune di Napoli risorse per € 9.000.000,00 - a saldo di quelle previste dal Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 1557/2008 – vincolandone l'utilizzo esclusivamente al superamento dell'emergenza e della sofferenza economica in cui versavano le realtà sociali.

CONSIDERATO che

- dalle risultanze del procedimento istruttorio condotto dal competente Settore in esecuzione dell'indicata DGR n. 533/2010 risulta che la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 1 marzo 2010 ha già prodotto i suoi effetti relativamente al trasferimento al destinatario di tutte le risorse ivi previste, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 80 del 01/03/2010;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 1 marzo 2010 conferma la necessità di acquisire agli atti degli uffici della Giunta regionale nel più breve tempo possibile e, non oltre la presentazione del Piano Sociale di Zona 2010, a) l'atto di costituzione presso il comune medesimo del Fondo unico di ambito e quindi un fondo dedicato per le politiche sociali, b) il rendiconto delle risorse già trasferite, definendo e concludendo, così, le procedure attraverso cui il comune di Napoli dia conto della tracciabilità delle risorse assegnate rispetto alle azioni messe in campo nei due esercizi finanziari di riferimento. Tali disposizioni, soprattutto in ragione dei consistenti trasferimenti di risorse avvenute negli ultimi anni a favore del Comune di Napoli, pongono in essere un meccanismo virtuoso attraverso cui il Comune deve garantire la necessaria trasparenza nella programmazione e nella gestione delle risorse, nei confronti di tutti i cittadini e gli attori del sistema territoriale del *welfare*, nonché dell'amministrazione regionale, entro e non oltre la presentazione del Piano Sociale di Zona 2010;
- dalle stesse risultanze del procedimento istruttorio condotto dal competente Settore risulta, altresì, che quanto disposto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 1 marzo 2010 è

compatibile e coerente con gli adottandi provvedimenti relativi il piano di rientro di cui all'art. 14, co. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con Legge n. 122/2010.

RITENUTO, pertanto

- sulla base delle indicate risultanze istruttorie che, a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 189/2010, posto che, da un lato, l'atto ha esaurito i suoi effetti e, dall'altro, sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale alla conservazione degli effetti medesimi;
- che, a conclusione del procedimento svolto, debba dichiararsi cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 189/2010, limitatamente all'intervento assunto in via cautelare con DGR n. 533/2010.

PRESO ATTO, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 189/2010;
2. di dichiarare cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 189/2010, limitatamente all'intervento assunto in via cautelare con DGR n. 533/2010;
3. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
4. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 01 dell'AGC 18 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.